

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,

assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER c.p.c.

nel giudizio recante n. xxxx/2015 R.G. promosso da:

MUTUATARIO

- ricorrente -

nei confronti

BANCA INCORPORANTE

- resistenti -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19.11.2015, **MUTUATARIO**, premettendo di aver sottoscritto in data 28.04.1995 un contratto di mutuo con la **BANCA MUTUANTE** (oggi acquisita da **BANCA INCORPORANTE**), estinto in data 28.04.2005, ha chiesto accertarsi la nullità della clausola relativa agli interessi e, per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.

Con comparsa del 24.02.2016 si è costituita in giudizio **BANCA INCORPORANTE**, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme e nel merito l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di parte ricorrente.

Si evidenzia che in data 05.03.2016 (prima dell'udienza di comparizione) **MUTUATARIO** ha integrato la documentazione depositando, al fine di contestare l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, la diffida ricevuta dalla Banca in data 15.04.2015 e l'invito alla procedura di mediazione ricevuto dalla Banca in data 27.04.2015; mentre in data 16.04.2018 ha depositato il contratto di mutuo, non prodotto al momento dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento.

All'udienza del 13.07.2021 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle spiegate nei rispetti atti introduttivi.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe dai singoli pagamenti effettuati dal cliente/odierno ricorrente, anziché dalla data di estinzione del rapporto.

Diversamente da quanto affermato con ordinanza del 29/07/2019, l'eccezione non può trovare accoglimento poiché contrasta con il principio, consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui, in tema di contratto di mutuo la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebitato inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza (cfr. Cass. civ. Sez. III, 30/08/2011, sentenza n. 17798; Tribunale Ivrea, 23/12/2019, sentenza n.1101, fonte: redazione Giuffré 2020; Tribunale L'Aquila, 06/02/2019, sentenza n.63, fonte: redazione Giuffré 2019).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Orbene, nel caso in esame l'ultimo pagamento è stato effettuato in data 28.04.2005 ed in data 15.04.2015 la Banca ha ricevuto la lettera di messa in mora da parte di **MUTUATARIO**.

Di conseguenza l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca va rigettata.

Ciononostante, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.

In particolare, deve ritenersi che la domanda sia rimasta priva di sufficienti allegazioni e prove.

Nel procedimento sommario di cognizione occorre che le parti, ma soprattutto il ricorrente (che sceglie di agire con il rito sommario di cognizione), deducano negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare e depositino tutti i documenti che intendono offrire in comunicazione per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Ciò è stato espressamente chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24538 del 05.10.18, in cui si precisa che solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum delle parti il Giudice può, infatti, valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria ed in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito; precisandosi che nel caso in cui la valutazione del thema decidendum e delle prove dedotte dalle parti è tale da far ritenere non provata la domanda, il Giudice è tenuto a rigettarla e non può disporre il mutamento di rito.

In virtù di detti principi, ed in considerazione dell'oggetto del presente giudizio (ripetizione di indebito oggettivo), avrebbe dovuto parte ricorrente nell'atto introduttivo, o tutt'al più entro la prima udienza (secondo un orientamento giurisprudenziale meno restrittivo), fornire la prova della fonte del suo diritto di credito, depositando il contratto di mutuo, il piano di ammortamento, le ricevute dei pagamenti effettuati, i vari decreti ministeriali che si sono susseguiti nel tempo a parametro dell'asserito tasso usuraio.

Ciò non è avvenuto, in quanto **MUTUATARIO** ha prodotto solo una relazione contabile in cui si sostiene che "il tasso nominale indicato in contratto del 13.25% corrisponde ad un TAEG effettivo del 14.008%".

Tuttavia, le allegazioni di parte ricorrente e la stessa consulenza di parte non consentono di comprendere i criteri adottati per addivenire a detta soluzione, atteso che non è stato prodotto né il piano di ammortamento né altra documentazione da cui poter evincere la somma netta erogata al **MUTUATARIO** (e quindi i costi di istruttoria, assicurazione, spese perizia, etc.) e i pagamenti effettuati dallo stesso in favore della Banca.

Anche i pagamenti potrebbero aver subito, durante il rapporto, delle variazioni in aumento o diminuzione (rispetto alle condizioni concordate al momento dell'erogazione del finanziamento), potendo la Banca modificare il saggio degli interessi in base alle oscillazioni del Tasso Ufficiale di Sconto.

In assenza di detti elementi, e cioè di sufficienti allegazioni da parte del ricorrente, non può essere disposta CTU contabile al fine di verificare l'eventuale difformità tra il tasso nominale e quello effettivamente applicato, in quanto detta consulenza avrebbe carattere meramente esplorativo.

Per quanto concerne il supposto anatocismo derivante dall'applicazione nel caso in esame del c.d, sistema di ammortamento "alla francese", si rileva che detto sistema non comporta di per sé nessun effetto anatocistico, essendo gli interessi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.

Ciò è stato chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, la quale si è ormai da tempo assestata sul seguente orientamento, che questo Giudice condivide: *"è legittima la forma di ammortamento c.d. alla francese, non discendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c."* (cfr. Tribunale Catania sez. IV, 04/03/2020, sentenza n.884, fonte: redazione Giuffrè 2020).

Anche la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la supposta usurarietà degli interessi va rigettata, in quanto il ricorrente, non solo non ha prodotto i vari D.M. che si sono susseguiti nel tempo, ma non ha nemmeno dedotto né nel corpo dell'atto né nella relazione contabile quali sarebbero i tassi soglia che si ritengono siano stati superati ed il relativo periodo di riferimento.

Inoltre, il prospetto illustrativo della consulenza tecnica non ha specificato oltre alla consistenza della discrepanza (non ha riportato il tasso soglia ma il tasso legale del periodo) se l'eventuale superamento del tasso soglia fosse riferibile al momento della stipula del contratto di mutuo ovvero fosse sopravvenuta, con i conseguenziali evidenti riflessi sulla disciplina applicabile (l'usura infatti è riscontrabile solo al momento della stipula) e sul calcolo dei rapporti dare avere tra le parti (se, in dettaglio, gli interessi dovessero essere eliminati ovvero riportati al tasso legale).

Ciò in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "ai fini dell'accertamento del presunto sfioramento del tasso soglia, la mancata produzione dei decreti ministeriali non consente al Giudice di valutare l'avvenuta violazione della normativa anti-usura né di disporre all'uopo l'accertamento contabile, invocato da parte attrice.

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione" (cfr. Tribunale Napoli, sez. XII, 23/07/2020, sentenza n.5269, fonte: redazione Giuffrè 2020).

La scrivente giudice, pur ben consapevole degli attuali temperamenti di tale orientamento, i quali spingono verso il riconoscimento dei decreti ministeriali come fonti integrative della norma e quindi ricompresi nel principio iura novit curia, cionondimeno deve osservare che le carenze sul piano delle allegazioni (come detto, non è dedotto specificamente se si tratti di usura originaria ovvero sopravvenuta, né sulla scorta di quali voci sia stato calcolato il costo effettivo del credito in difformità con quello nominale) non consentono di accedere alla CTU, la quale deve consistere in una verifica meramente tecnica di quanto esposto dalla parte.

In considerazione di quanto testé detto la domanda del ricorrente va rigettata, siccome infondata.

Le spese di lite vanno liquidate secondo i parametri minimi (in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria, per il rito, il numero di udienze, l'assenza di attività istruttoria) di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, per scaglione di valore, e -stante la soccombenza- vanno poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:

- RIGETTA LA DOMANDA;

- CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI **BANCA INCORPORANTECHE** LIQUIDA IN Euro 7.795,00 PER COMPENSI

PROFESSIONALI OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI
COME PER LEGGE.

Così deciso in Patti, il 28 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2022.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di
qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS